II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. Esame emendamenti 3891 ed abb	55
INTERROGAZIONI:	
5-10155 Mattiello: Sulla situazione dei latitanti italiani negli Emirati Arabi	55
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	62
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario. C. 913 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	56
SEDE REFERENTE:	
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano (Seguito dell'esame e rinvio)	58
ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati)	65
ALLEGATO 3 (Emendamento approvato)	66
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci e C. 407 Caparini (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4362 Ferraresi)	59
ALLEGATO 4 (Emendamenti presentati)	67
ALLEGATO 5 (Emendamento del Relatore 1.100)	70

AVVERTENZA

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 21 giugno 2017.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

Esame emendamenti 3891 ed abb.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

INTERROGAZIONI

61

Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.25.

5-10155 Mattiello: Sulla situazione dei latitanti italiani negli Emirati Arabi.

Donatella FERRANTI, presidente, su richiesta dell'onorevole Mattiello, propone

che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante gli impianti televisivi a circuito chiuso. In mancanza di obiezioni, ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), sottolineando l'impegno del Governo, ed in particolare dei Ministri della Giustizia e degli Affari Esteri, nel cercare di risolvere la questione rilevata con l'interrogazione in esame.

Davide MATTIELLO (PD) nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta testé resa, sottolinea come dalla stessa non si evinca con chiarezza se i soggetti latitanti, cui si fa riferimento nel suo atto di sindacato ispettivo, si trovino o meno effettivamente ancora in territorio emiratino. Quanto alla questione evidenziata dal sottosegretario Ferri relativa alla ratifica di trattati di mutua assistenza giudiziaria ed estradizione con Paesi terzi che riconoscono ed applicano la pena di morte, pur condividendo il percorso attraverso il quale il Ministero intende risolvere tale problematica, pone l'accento sull'urgenza dell'intervento, anche in considerazione dei tempi ridotti a disposizione a causa dell'approssimarsi della scadenza della legislatura. Nell'evidenziare come gli Emirati Arabi Uniti, per quanto di sua conoscenza, abbiano già proceduto alla ratifica dei predetti trattati, auspica che possa procedersi rapidamente all'estradizione di soggetti che, contrariamente a quanto avviene nel predetto Paese, non rischiano l'applicazione della pena capitale, bensì unicamente di essere sottoposti ad un giusto processo penale, in conformità alle regole del nostro ordinamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 giugno 2017. Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria FERRI.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario.

C. 913 ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato, delle proposte di legge C. 913 ed abbinate, recante « Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione », come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Evidenzia che obiettivo del provvedimento è quello di istituire una rete nazionale di registri di patologie tumorali, al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute pubblica e di consentire la programmazione, nazionale e regionale, degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi. Il risultato atteso è una mappatura del territorio nazionale riguardo l'andamento dei tumori, i tempi di sopravvivenza, l'indice di mortalità e l'aumento o la diminuzione di una determinata patologia oncologica rispetto agli anni precedenti.

Ciò premesso, segnala che il testo unificato in discussione, diviso in due capi, si compone di sei articoli.

Rammenta che, in particolare, l'articolo 1, al comma 1, prevede l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, per le seguenti finalità: prevenzione, diagnosi, cura e ri-

abilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria; messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive; studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento; sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche elimisotto controllo: prevenzione primaria e secondaria; studio di morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive; semplificazione delle procedure di scambio dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela; studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate, nonché promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari.

Segnala che il comma 2 del medesimo articolo dispone che i dati che possono essere inseriti nella Rete nazionale, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete e i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (diritto di accesso e altri diritti in materia di trattamento dei dati personali) sono individuati e disciplinati con regolamento da adottare su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Fa presente che il comma 3, al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno, i soggetti preposti provvedono all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal predetto regolamento, mentre il comma 4 prevede che il titolare del trattamento dei dati

contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sia il Ministero della salute.

Evidenzia che il comma 5 definisce i principi da rispettare nello svolgimento delle attività e dei compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. In particolare, fa presente che i dati devono essere validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia e che i medesimi dati devono essere trattati per le finalità indicate al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per genere; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socioeconomiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito internet del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di screening oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane.

Rammenta, in fine, che il comma 6 prevede la possibilità di stipulare, per le finalità di cui al provvedimento in titolo, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione con Università e con Centri di ricerca pubblici e privati.

Fa presente che l'articolo 2 dispone in merito alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori, mentre l'articolo 3 modifica l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario.

Rileva che l'articolo 4, comma 1, al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, l'emanazione, da parte del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei dati del referto epidemiologico, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, dei dati aggregati costituenti il referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda l'incidenza e la prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, sui siti internet degli enti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati stessi.

In fine, rammenta che l'articolo 5 prevede che il conferimento dei dati da parte delle regioni e delle province autonome rappresenti un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), mentre l'articolo 6 dispone che, annualmente, il Ministero della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione del provvedimento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 giugno 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria FERRI.

La seduta comincia alle 14.50.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

C. 3343 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2017.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti alla proposta di legge in discussione (vedi allegato 2).

Walter VERINI (PD), relatore, esprime parere contrario sulle proposte emendative Ferraresi 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 1.3.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore. In particolare, con riferimento all'emendamento Ferraresi 1.3, osserva che lo stesso è volto a introdurre la dizione « salvo che il fatto costituisca più grave reato ». Al riguardo, evidenzia che l'articolo 293-bis del codice penale, come introdotto dalla proposta di legge in esame, descrive una condotta parzialmente coincidente con quella di cui all'articolo 4 della legge n. 645 del 1952 che punisce l'apologia di fascismo. Fa presente, in particolare, che il riferimento è a «chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche ». Rileva, quindi, che il reato è aggravato se il fatto riguarda idee o metodi razzisti ovvero se commesso a mezzo della stampa. Sottolinea che il

reato introdotto dalla proposta di legge contempla tra le condotte punibili la propaganda dei contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie. In proposito, ritiene che, in questa prospettiva, ove i fatti riguardino contenuti razzisti dell'ideologia fascista, il più grave reato di cui all'articolo 4 della legge n. 645 del 1952 sia destinato a trovare applicazione.

Vittorio FERRARESI (M5S) manifesta, a nome del suo gruppo parlamentare, netta contrarietà sull'impianto complessivo del provvedimento in discussione che, a suo giudizio, presenta un contenuto sostanzialmente «liberticida». Per tali ragioni, sottolinea che il Movimento Cinque Stelle ha presentato emendamenti soppressivi del testo oppure diretti ad introdurre, tenuto conto dell'orientamento della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, elementi di carattere migliorativo. A tale riguardo, evidenzia come debbano acquisire rilevanza penale le sole condotte che risultino oggettivamente offensive, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Rammenta, infatti, che la Suprema Corte ha recentemente confermato che l'idoneità lesiva della condotta viene in rilievo solo in quanto realizzata nel corso di pubbliche riunioni o manifestazioni, non anche in un ambito privato.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Ferraresi 1.1 e 1.2, mentre approva l'emendamento Ferraresi 1.3 (*vedi allegato 3*). Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferraresi 1.4 e 1.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in titolo, come modificato dall'emendamento testé approvato, sarà trasmesso alle Commissioni I e X per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.

C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci e C. 407 Caparini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4362 Ferraresi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, presidente, comunica che, il 30 marzo scorso, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4362 Ferraresi, recante « Modifiche agli articoli 640 e 643 del codice penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persone incapaci ». Vertendo tale proposta di legge su materia analoga a quella oggetto del provvedimento in discussione, ne propone pertanto l'abbinamento.

La Commissione concorda.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti al provvedimento in discussione (vedi allegato 4). Avverte, altresì, che il relatore ha presentato l'emendamento 1.100 (vedi allegato 5).

David ERMINI (PD), relatore, illustra il suo emendamento 1.100, che, nel sostituire l'articolo 1 del provvedimento, introduce il nuovo reato di frode patrimoniale in danno di persone ultrasessantacinquenni. Al riguardo, rileva come il nuovo articolo 643-bis del codice penale punisca chiunque, come mezzi fraudolenti, idonei a trarre in inganno, induca una persona di età superiore a sessantacinque anni a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità. Sottolinea, inoltre, che la pena è aumentata, ove ricorrenti specifiche circostanze aggravanti quali, in particolare, la commissione del

fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, in prossimità di uffici postali o sedi di istituti di credito, o attraverso la simulazione di una offerta commerciale di beni o servizi. Ciò premesso, richiama l'attenzione sulla circostanza che tale emendamento è stato predisposto tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione, nello specifico dei rilievi formulati da Francesco Minisci, segretario generale dell'Associazione nazionale magistrati, e dal professor Tullio Padovani. Quanto al limite anagrafico sessantacinque anni - previsto dalla sua proposta emendativa, manifesta la sua disponibilità ad eventuali modifiche, pur facendo presente che un identico limite è previsto dall'articolo 628, comma terzo, numero 3-quinquies, del codice penale, relativamente al reato di rapina.

Donatella FERRANTI, presidente, considerata la particolare complessità ed ampiezza della emendamento 1.100 del relatore, fissa alle ore 14 di lunedì 3 luglio prossimo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Andrea COLLETTI (M5S) invita ad avviare una approfondita riflessione sul limite anagrafico di sessantacinque anni previsto dall'emendamento 1.100 testé illustrato dal relatore, considerato anche che è in procinto di essere approvata l'elevazione del limite di età pensionabile, che verrebbe portato a 67 anni. Ritiene che sarebbe contraddittorio prevedere, da un lato, che fino a 67 anni si ha la piena capacità lavorativa e, dall'altro, che all'età di 65 anni si diventa soggetti meritevoli di una particolare tutela penale. A suo avviso, infatti, occorrerebbe valutare, anziché il dato puramente anagrafico, le effettive qualità e capacità psichiche della persona offesa dal reato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ribadire la particolare delicatezza del tema in discussione, rammenta che l'articolo 61 del codice penale, al numero 5, prevede quale circostanza aggravante comune, l'aver ap-

profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Nel ritenere, inoltre, che andrebbe comunque individuata una netta linea di demarcazione rispetto al reato di circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale, rammenta come nel corso delle audizioni sia emersa la necessità di introdurre una fattispecie autonoma di reato, in ragione della sostanziale inadeguatezza degli strumenti offerti dall'attuale normativa.

David ERMINI (PD), relatore, ribadendo la sua disponibilità ad approvare eventuali correttivi, in senso migliorativo, alla sua proposta emendativa, anche attraverso la modifica del limite anagrafico di sessantacinque anni ivi previsto, ritiene necessario, in ogni caso, delimitare in modo puntuale la fattispecie criminosa, al fine di limitare l'eccessiva discrezionalità del magistrato nell'accertamento del fatto di reato, come peraltro emerso nel corso delle audizioni. Osserva, altresì, come nell'ambito della nuova fattispecie potrebbero essere ricomprese anche le frodi in danno di minori. Ciò premesso, auspica che si possa pervenire, con il contributo di tutti i gruppi parlamentari, all'approvazione di un testo condiviso.

Vittorio FERRARESI (M5S), invitando il relatore a valutare attentamente anche i contenuti della sua proposta di legge C.4362, sottolinea come alcuni degli auditi abbiano manifestato netta contrarietà rispetto all'ipotesi di introdurre limiti di carattere anagrafico.

Donatella FERRANTI, presidente, ai fini di una più approfondita attività istruttoria sul tema in discussione, rileva l'opportunità di sottoporre la proposta emendativa 1.100 del relatore e la nuova proposta oggi abbinata alla valutazione dei soggetti già auditi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizza-

zione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

C. 4073 Vecchio.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

5-10155 Mattiello: Sulla situazione dei latitanti italiani negli Emirati Arabi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mediante l'atto di sindacato ispettivo in discussione, l'Onorevole Mattiello - richiamando la risoluzione con la quale si impegnava il Governo a presentare con urgenza il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, sottoscritti, dalle parti il 16 settembre 2015, e ad agire, in via diplomatica, al fine di ottenere medio tempore l'estradizione di latitanti localizzati in quei Paesi - chiede notizie in ordine alla attuale presenza, in territorio emiratino, di destinatari di provvedimenti coercitivi dell'autorità giudiziaria italiana, e quali misure urgenti il Governo intenda adottare in conformità alla risoluzione citata.

L'atto di indirizzo politico adottato, in data 29 Luglio 2016, dalla II Commissione giustizia della Camera, focalizzava l'attenzione sul ritardo nel recepimento dell'accordo di cooperazione in materia giudiziaria, già sottoscritto tra il Governo italiano e gli Emirati Arabi Uniti, impegnando il Governo a calendarizzare con urgenza il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati, ad impegnarsi per favorire un rapido iter in Parlamento per la sua approvazione, ad agire per le vie diplomatiche al fine di ottenere comunque l'estradizione.

In tale prospettiva, va premesso come il Governo abbia intrapreso tutte le iniziative che volgono nella direzione auspicata dall'onorevole interrogante.

Come noto, il trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti è stato firmato dal Ministro della giustizia il 16 settembre 2015. L'accordo, sottoscritto su richiesta italiana, risponde all'obiettivo di ridurre, mediante una rete il più possibile estesa di trattati bilaterali, gli ambiti in cui possono trovare riparo i soggetti ricercati dalla giurisdizione.

Il Governo ha provveduto tempestivamente ad avviare l'iter di ratifica dei due accordi, concludendo rapidamente tutte le fasi procedurali propedeutiche alla presentazione del disegno di legge di ratifica in Parlamento.

In considerazione del fatto che l'ordinamento degli Emirati, in coerenza con il diritto islamico » prevede la sanzione della pena di morte, nel corso della istruttoria del provvedimento normativo di ratifica si è posta la questione del rispetto dei canoni dalla sentenza costituzionale n. 223/1996, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 698, comma 2, del codice di procedura penale e dell'articolo IX del trattato di estradizione dei 1983 con gli USA, in quanto «l'assolutezza, del principio costituzionale richiamato (divieto della pena di morte) viene infirmata dalla presenza di una norma che demanda a valutazioni discrezionali, caso per caso, il giudizio sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dal Paese richiedente».

Va inoltre segnalato che il 5 agosto 2016 è entrata in vigore la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al

Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive ».

L'articolo 5 della legge modifica (tra l'altro), con immediato effetto precettivo, le disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero a tutela dei diritti fondamentali, prevedendo, in particolare, al comma 1, che: « All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 ». La normativa attualmente vigente prevede, pertanto, garanzie particolarmente pregnanti (sulla falsariga della citata decisione della Corte costituzionale in materia) in tema di estradizione per l'estero, laddove lo Stato richiedente preveda la pena di morte.

L'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016 n. 149 ha, dunque, determinato una incompatibilità. Dell'articolo 3 lettera *d* (« Motivi di rifiuto obbligatori ») del testo del Trattato di estradizione con la legislazione italiana.

Si tratta, pertanto, di profili che impongono particolare cautela nella ratifica di trattati di mutua assistenza giudiziaria ed estradizione con Paesi terzi che riconoscono ed applicano la pena di morte, e sulle quali il Governo è impegnato nella ricerca di una soluzione tecnica coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento.

La collaborazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel settore penale internazionale è, pertanto, allo stato regolata sulla base della cortesia internazionale, a condizione di reciprocità.

In siffatto contesto, e con particolare riferimento « alla situazione dei latitanti di

cui nel tempo si è avuto notizia e se risultino effettivamente ancora in territorio emiratino » la competente articolazione ministeriale ha rappresentato come siano state presentate dal Ministro della Giustizia, nell'ultimo biennio, diverse richieste di estradizione alle Autorità degli Emirati Arabi Uniti, a seguito della localizzazione in territorio emiratino di diversi latitanti italiani ricercati per l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere o sentenze definitive di condanna.

Si citano, a mero titolo esemplificativo, le richieste di estradizione relative a:

ALFANO Massimiliano, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di lesioni personali gravi e porto abusivo di armi, aggravati dalla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso;

SCHETTINO Gaetano e IMPERIALE Raffaele, destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere per reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente di tipo cocaina, con le aggravanti del fatto di essere l'organizzazione armata e dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare le organizzazioni di stampo mafioso operanti in Napoli e provincia, dagli anni '90 ad oggi;

NUCERA Andrea, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;

GETTI SERBELLONI ALBERICO Antonio Giulio, destinatario di ordine di esecuzione per l'espiazione della pena residua di anni 8, mesi 6 e giorni 7 di reclusione, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerose violazioni di norme tributarie.

Tali richieste di estradizione non hanno, tuttavia, avuto seguito, come avvenuto anche in riferimento alla posizione di Amedeo Gennaro MATACENA.

Nei confronti del predetto sono state presentate due richieste di estradizione: la prima, finalizzata all'esecuzione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria n. 15/2012, irrevocabile il 5 giugno 2013, con la quale il MATACENA è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso; la seconda, finalizzata all'esecuzione della misura cautelare disposta nei confronti del Matacena con ordinanza emessa in data 24 aprile 2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, per i reati di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori.

Entrambe le richieste, sottoscritte dal Ministro della Giustizia, sono state tempestivamente trasmesse alle competenti autorità emiratine attraverso canali diplomatici e sono state riformulate sulla base delle osservazioni formulate dalle Autorità emiratine che, nel rigettare la prima domanda, avevano ravvisato difetti formali.

Secondo quanto comunicato dal Ministero degli affari esteri, al fine di dare impulso alle interlocuzioni svolte per via diplomatica, la Farnesina ha continuato a ribadire alle Autorità di Abu Dhabi come il fatto che ancora gli accordi giudiziari non siano vigenti e specie l'attuale pendenza dei loro procedimenti di ratifica non debbano costituire motivo per non dare seguito alle richieste di estradizione già presentate dall'Italia agli EAU, sulla base della cortesia internazionale.

L'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi è quindi intervenuta numerose volte al più alto livello e proseguirà a sensibilizzare le Autorità locali sulle richieste delle Autorità Giudiziaria italiana.

Ulteriore strumento di discussione potrà essere costituito dalla Commissione consolare mista, la cui convocazione è stata promossa dal Ministro degli Esteri in occasione della visita negli Emirati nel gennaio scorso, e che avrà proprio il compito di esaminare in maniera sistematica le principali questioni di carattere consolare che riguardano entrambi i Paesi.

Nella prospettiva di definire, con la massima tempestività, i casi pendenti e di favorire la soluzione delle criticità riscontrate nella cooperazione giudiziaria tra i due Paesi, il Ministero della giustizia ha promosso, d'intesa con il Ministero degli Esteri, iniziative finalizzate all'avvio di nuovi negoziati con gli Emirati Arabi, che possano preludere alla condivisione di modifiche dell'accordo in materia di estradizione.

Lo scorso 24 maggio si è tenuta, a tal fine, presso il Gabinetto del Ministro della giustizia una riunione sul tema con il Ministero degli Esteri, finalizzata, tra l'altro, a definire, nel quadro delle relazioni politico-istituzionali in cui l'accordo di cooperazione giudiziaria penale andrà ad operare, un imminente incontro con il Ministro della giustizia emiratino.

In particolare, il Ministero della giustizia ha chiesto in questo mese di giugno alle Autorità degli E.A.U. la disponibilità ad un incontro bilaterale con l'obiettivo, tra l'altro, di proporre una diversa formulazione dell'articolo 3 lettera d) (Motivi di rifiuto obbligatori) dell'Accordo in materia di estradizione, così da superare le criticità sollevate a livello politico ed allineare il testo alla legislazione italiana, come modificata dalla citata legge 21 luglio 2016 n. 149.

Si assicura, pertanto, che il Ministro della giustizia mantiene sulla vicenda dell'estradizione di Matacena e di tutti gli altri casi pendenti la massima attenzione e che il Governo continuerà a promuovere ogni iniziativa utile a garantire l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria ».

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimere l'articolo.

1. 1. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645 « Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione »).

- 1. All'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, terzo comma, dopo le parole: « a mezzo della stampa » sono aggiunte le seguenti: « ovvero attraverso strumenti telematici o informatici ».
- **1. 2.** Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso « ART.293-bis », primo comma, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto costituisca più grave reato.

1. 3. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso « ART. 293-bis », primo comma, dopo la parola: Chiunque inserire le seguenti: , in modo che derivi pericolo di riorganizzazione del partito fascista.

1. 5. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso « ART.293-bis », primo comma, sopprimere le parole da: , anche solo fino a: chiaramente riferiti.

1. 4. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « ART. 293-bis », primo comma, premettere le seguenti parole: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ».

1. 3. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Colletti, Sarti.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci e C. 407 Caparini.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Sannicandro, Rostan, Leva.

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 640 del codice penale in materia di truffa).

L'articolo 640 del codice penale è così sostituito:

- ART. 640 (*Truffa*) 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 102 euro a 2.064 euro.
- 2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 618 euro a 3.098 euro:
- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11) c.p.

2-*ter*) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.

3. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 2-bis) 2-ter), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

All'articolo 643 del codice penale le parole: « è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.302 euro a 3.500 euro ».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Sostituire l'articolo con i seguenti:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 640 del codice penale in materia di truffa).

L'articolo 640 del codice penale è così sostituito:

- « ART. 640 (Truffa) 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 102 euro a 2.064 euro.
- 2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 618 euro a 3.098 euro:
- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11) c.p.
- 2-*ter*) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.
- 3. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 2-bis) 2-ter), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ».
- **1. 3.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso « 2-ter) » sostituire la parola: ultrasessantacinquenne con la seguente: ultrasettantenne.

Conseguentemente, al titolo, la parola: ultrasessantacinquenni è sostituita dalla seguente: ultrasettantenni.

1. 4. Sarro, Sisto.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Rostan, Sannicandro, Leva.

Al comma 1, capoverso « comma 643-bis », apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: , secondo comma, numero 2-ter),;
- *b) alla rubrica, sopprimere le parole:* in danno di anziani.
- **2. 2.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso « Art. 643-bis », le parole: all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato sono sostituite dalle all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni ovvero al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno; nel caso in cui il risarcimento del danno non sia stato interamente liquidato dal giudice, al pagamento della somma provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento.

2. 3. Sarro, Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 643-bis », le parole: oltre che all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato sono soppresse.

2. 4. Sarro, Sisto.

ART. 3.

Sopprimerlo.

*3. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Sopprimerlo.

*3. 2. Sannicandro, Rostan, Leva.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Sannicandro, Rostan, Leva.

Al comma 1, sopprimere le parole: , secondo comma, numero 2-ter.

4. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

All'articolo 643 del codice penale le parole: « è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.302 euro a 3.500 euro ».

4. 01. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci e C. 407 Caparini.

EMENDAMENTO DEL RELATORE 1.100

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Modifica al codice penale in materia di frode in danno di persone ultrasessantacinquenni).

- 1. Dopo l'articolo 643 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:
- « ART. 643-bis. Frode patrimoniale in danno di persone ultrasessantacinquenni. Chiunque, con mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno, induce una persona di età superiore a sessantacinque anni a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 200 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 600 a euro 3.000:

- 1) se il fatto è commesso nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora;
- 2) se il fatto è commesso simulando un'offerta commerciale di beni o servizi;
- 3) se il fatto è commesso in prossimità di uffici postali o sedi di istituti di credito.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. ».

Conseguentemente:

- *a)* all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
- 1) sostituire, nella rubrica, alle parole: « 643-bis » le seguenti parole: « 643-ter », nonché alla parola: « truffa » la seguente parola: « frode »;
- 2) sostituire, al comma 1, la parola: « 643 » con la seguente: « 643-bis »;
- 3) sostituire, al comma 1, capoverso, le parole: « 643-bis » con le seguenti: « 643-ter »; la parola: « truffa » con la seguente parola: « frode »; e le parole « 640, secondo comma, numero 2-ter), e 643 » con le seguenti parole: « 643 e 643-bis »;
- *b)* all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « 640, secondo comma, numero 2-*ter* » con le seguenti: « 643-*bis* »;
- c) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole « delitto di truffa, previsto dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-ter), del codice penale e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale » con le seguenti parole: « delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale e delitto di frode patrimoniale in danno di persone anziane di cui all'articolo 643-bis del codice penale ».